

PROT 2043

26 MAR 2009



COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

OGGETTO: Disciplina degli orari degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.

ORDINANZA N. 5

IL SINDACO

VISTO il titolo IV del D. Lgs. 31.3.1998 n.114 con il quale viene disciplinato il sistema degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in esecuzione di quanto disposto dall'art.36 – comma 3 della Legge 08.6.1990 n.142;

RICHIAMATA la propria ordinanza n.2010 del 25.03.2008 e successive modifiche con la quale era stato provveduto a disciplinare gli orari dei negozi del Comune nonché l'apertura domenicale degli stessi;

SENTITO il rappresentante degli esercenti;

VISTO il calendario predisposto dal Servizio competente, sulla base della suddetta proposta, delle esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'art.50 ,comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTI gli artt.11 – 12 – 13 del D. Lgs. 31.3.1998 n.114;

ORDINA

1) Le aperture domenicali e/o festive di tutti gli esercizi, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 31.3.1998 n.114, a partire dal 01.04.2009 E FINO AL 31.03.2010, in aggiunta a tutte le domeniche e festività del mese di dicembre ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.Lgs.114/98 con le eccezioni di cui al successivo punto 2), sono individuate come segue:

02 AGOSTO - 09 AGOSTO 2009 – 15 AGOSTO 2009 –

16 AGOSTO 2009 – 23 AGOSTO 2009.

2) FESTIVITA' CON CHIUSURA OBBLIGATORIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

In deroga a quanto indicato nel precedente punto 1) è obbligatoria la chiusura degli esercizi commerciali durante le seguenti festività: (1 GENNAIO, 1° MAGGIO, 8 DICEMBRE, 25 DICEMBRE, 6 GENNAIO 2010).

3) RIPOSO SETTIMANALE

In tutto il territorio comunale sono individuate le seguenti chiusure infrasettimanali: LUNEDI' MATTINA (macellerie e pescherie) – GIOVEDI' POMERIGGIO (le altre attività commerciali).

4) DEROGA ALLA CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La deroga alla chiusura infrasettimanale e' consentita nei periodi di seguito indicati:

30 APRILE 2009;

24 AGOSTO 2009 (macellerie);

15 OTTOBRE 2009

24 DICEMBRE 2009.



COMUNE DI TRENTINARA (PROVINCIA DI SALERNO)

5) ORARIO DI APERTURA

Possibilità di apertura nella fascia oraria dalle 07 alle 22,00. All'interno di detta fascia l'orario è liberamente determinato dall'esercente per un massimo di 13-ore giornaliere. E' prevista la chiusura nelle giornate festive e domenicali escluse le deroghe sopraindicate.

6) VARIAZIONE DI ORARIO

Gli esercenti che intendano variare l'orario effettuato sono tenuti a comunicare al Comune il nuovo prescelto e le eventuali successive variazioni di apertura e chiusura del proprio esercizio. E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura, nonché il giorno di riposo settimanale, mediante apposizione di idonei cartelli o mezzi di informazione;

7) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'applicazione della presente Ordinanza gli esercizi commerciali elencati nel primo comma dell'art. 13 del D.Lgs. 114/98 e cioè:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni a campeggi, villaggi turistici e alberghieri;
- rivendite di giornali e riviste;
- gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste siano svolte in materia prevalente o esclusiva e le sale cinematografiche;

8) DIVIETI

E' fatto divieto di effettuare l'attività di vendita al dettaglio in orario notturno, oltre l'orario indicato al punto n.4, salvo deroghe particolari.

9) DEROGHE

Eventuali deroghe che dovessero rendersi necessarie nell'arco dell'anno potranno essere concordate con le categorie interessate.

AVVERTE

Il Servizio Commercio è incaricato della diffusione del presente provvedimento.

Il Servizio Polizia Municipale assieme agli Agenti della Forza Pubblica è incaricato della sorveglianza per l'esatta applicazione del medesimo le cui violazioni verranno punite come per legge.

La presente ordinanza sostituisce le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n.2316/06, che si intende pertanto revocata.

Dalla Residenza Municipale, li



IL SINDACO
Lorenzo FRAIESE